



Bruxelles, 30.10.2013
COM(2013) 753 final

2013/0366 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi

I regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare la raccolta degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo.

Campo di applicazione

Per il 2014 la Commissione ha tenuto conto della preferenza espressa dagli Stati membri per un testo unico del regolamento generale sulle possibilità di pesca, a differenza dell'approccio seguito nel 2012 e nel 2013. In ciascuno di questi anni sono infatti stati proposti e adottati due testi distinti: uno relativo alle possibilità di pesca su cui l'UE decide autonomamente e un altro comprendente le possibilità di pesca fissate sulla base di decisioni adottate nel quadro di negoziati bilaterali o multilaterali. La struttura e il testo ricorrente della presente proposta si basano pertanto sulla fusione di tali regolamenti distinti adottati nel 2013 (regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 del Consiglio).

Per quanto riguarda le possibilità di pesca risultanti da misure convenute nell'ambito di un processo o di un accordo di pesca multilaterale o bilaterale, l'Unione interviene sulla base di una posizione fondata su pareri scientifici e sui propri obiettivi politici, che si applicano anche alle decisioni interne dell'UE. L'esito di tali negoziati implica che l'Unione accetti di assumere obblighi nei confronti di parti terze. Nell'attuare tali decisioni nel diritto unionale, il margine di manovra dell'Unione si limita alla ripartizione interna fra gli Stati membri. Per quanto concerne tale ripartizione, si applica il principio di stabilità relativa. La presente proposta riguarda pertanto:

- gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o compresi negli accordi con gli Stati costieri conclusi nel quadro della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
- le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:

- i pareri relativi ad alcuni stock non saranno disponibili entro il termine previsto per l'adozione della proposta, o
- alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, o

- i dati relativi agli stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi previste per novembre e dicembre 2014.

Panoramica degli stock

Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2013) 319 final, di seguito “la comunicazione”). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici formulati nel 2012. Sul fronte positivo, la comunicazione indica che tra gli stock per i quali si dispone di un’analisi completa, quelli sfruttati oltre livelli sostenibili risultano scesi dall’86% nel 2009 al 39% nel 2013. Tuttavia si osservano ancora alcune tendenze preoccupanti. È ad esempio aumentato il numero di stock oggetto di un parere inteso a ridurre le catture al livello più basso possibile. Inoltre, in termini di dati gli Stati membri non rispettano ancora integralmente gli obblighi di comunicazione, che sono essenziali per facilitare un’analisi affidabile dello stato dei vari stock.

In luglio, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha fornito i propri pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta. Il CIEM ha tenuto conto degli orientamenti illustrati dalla Commissione nella sua comunicazione. Questi pareri sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel corso della sessione plenaria estiva.

I pareri scientifici formulati da questi due organismi dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento (“tabelle delle opzioni di cattura”). Ove i dati siano sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vengono denominati “pareri MSY”. Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull’approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all’attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati¹.

Il gruppo principale dei TAC proposti è contenuto nell’allegato IA, che riguarda 152 TAC per gli stock pescati nello Skagerrak, nel Kattegat, nelle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, nelle acque UE della zona COPACE e nelle acque della Guiana francese. Di questi TAC, 23 formano oggetto di pareri MSY. Per il resto:

- 13 TAC sono proposti in linea con i piani di gestione a lungo termine, ossia piani di gestione derivanti da specifici regolamenti PCP in vigore, proposte della Commissione relative a piani di gestione non ancora adottati o piani di gestione presentati dai Consigli consultivi regionali (CCR) e considerati precauzionali dagli organismi consultivi scientifici.

¹ Si veda in particolare il documento "General Context of ICES Advice" consultabile all’indirizzo seguente:

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2013/2013/1.2_General_context_of_ICES_advice_2013_June.pdf

- 55 TAC riguardano stock per i quali si dispone di dati limitati e per i quali non è disponibile una valutazione completa. Di questi TAC, 21 sono proposti allo stesso livello del 2012 a seguito di una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione secondo la quale le possibilità di pesca sono mantenute stabili salvo qualora nuovi pareri scientifici dimostrino il deterioramento dello stock. Questa decisione è motivata dal fatto che la maggior parte di questi stock è costituita da catture accessorie prelevate nell'ambito di attività di pesca multispecifica e che i cambiamenti dei TAC non incidono realmente sull'evoluzione del loro stato, mentre riduzioni ricorrenti dei TAC possono dar luogo a rigetti effettuati dagli operatori per conformarsi alla regolamentazione.
- I TAC rimanenti sono indicati come “pm” (pro memoria) nella fase attuale in quanto i pertinenti pareri scientifici non sono ancora disponibili o dipendono da negoziati o accordi internazionali la cui conclusione è prevista entro la fine dell'anno. Per questi stock la proposta dovrà essere aggiornata una volta ricevuti tali pareri.

Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

- a) Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i Consigli consultivi regionali – CCR) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2014.

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo “Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca” (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto “processo di anticipazione” (front-loading).

Nel settembre 2013 la Commissione ha inoltre organizzato un incontro delle parti interessate, durante il quale sono state presentate e discusse le conclusioni dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.

- b) Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La risposta alla consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca sopra menzionata rispecchia i pareri degli Stati membri e dei gruppi di interesse sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo allo stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate.

Stati membri

Al momento della stesura della presente relazione l'unico Stato membro che ha risposto alla comunicazione è il Regno Unito. Nella sua risposta tale Stato apprezza gli sforzi della Commissione per garantire la coerenza con il pacchetto di riforma della politica comune della pesca e con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Sostiene l'obiettivo di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 ove possibile e con riguardo all'approccio precauzionale invita al pragmatismo e a una fissazione dei TAC improntata all'analisi dei singoli casi.

CCR per le acque nordoccidentali (NWWRAC)

Il CCR per le acque nordoccidentali approva l'obiettivo scaturito dall'accordo politico sulla riforma della politica comune della pesca, secondo cui gli stock devono essere sfruttati al livello del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, se possibile, e al più tardi entro il 2020. Il CCR per le acque nordoccidentali riconosce che i miglioramenti nella selettività degli attrezzi da pesca rappresentano una priorità nella propria zona di interesse e prende atto delle preoccupazioni specifiche formulate dalla Commissione con riguardo al pesce bianco (merluzzo bianco, eglefino e merlano) nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Per quanto riguarda i pareri scientifici, il CCR delle acque nordoccidentali, pur accogliendo con favore la nuova metodologia di consulenza scientifica introdotta dal CIEM nel 2012, auspica l'elaborazione di una soluzione più avanzata per gli stock per i quali si dispone di dati limitati e a tal fine intende continuare a collaborare strettamente con il CIEM e con gli esperti scientifici nazionali sulla disponibilità e sulla qualità dei dati.

Ricorso al parere di esperti

Quanto alla metodologia utilizzata la Commissione ha consultato, come già indicato, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti del CIEM e dagli organi decisionali e utilizzato conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità al mandato che riceve dalla Commissione.

L'obiettivo ultimo dell'Unione è portare gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nella proposta della Commissione di una riforma della politica comune della pesca². Nel giugno 2013 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico su tale proposta che prevede, fra l'altro, che l'obiettivo del rendimento massimo sia "... *ottenuto entro il 2015, se possibile, e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.*" L'inserimento esplicito di tale obiettivo nel regolamento di base della politica comune della pesca riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Tali testi prevedono che gli Stati si impegnino, ove possibile, a mantenere o riportare gli stock ittici depauperati ai livelli del rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Come già osservato, per alcuni stock tali informazioni sono effettivamente disponibili. Tali stock comprendono quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY richiederà in alcuni casi una riduzione del tasso di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri relativi all'MSY, ove disponibili. Alcuni stock sono già stati sfruttati ai livelli

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, COM(2011) 425 definitivo.

dell'MSY negli anni scorsi. I TAC proposti in questo caso mirano a garantire il mantenimento di questi livelli o, nei casi in cui i pareri mostrano che lo sfruttamento è andato oltre l'MSY nel 2012, a ridurre la mortalità per pesca per riportare gli stock ai tassi di sfruttamento sostenibile. Per gli stock che non hanno ancora raggiunto i tassi dell'MSY i TAC proposti sono coerenti con l'MSY per il 2015. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2014.

Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture da un anno all'altro, conformemente al principio precauzionale. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti. Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.

Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per 13 stock i pareri sono utilizzati a fini di attuazione dei piani di gestione convenuti.

Per quanto riguarda le tendenze osservate nell'evoluzione degli stock vale la pena segnalare i casi seguenti.

Acque iberiche

Mentre la rana pescatrice e il lepidorombo sono in buone condizioni e sfruttati in modo sostenibile, alcuni stock di scampo rimangono depauperati. La biomassa del nasello meridionale continua ad aumentare nonostante la pressione di pesca sullo stock sia ancora elevata. La risposta positiva dello stock può pertanto essere dovuta a condizioni ambientali favorevoli. Per massimizzare gli effetti positivi di questa tendenza è opportuno applicare le riduzioni dello sforzo di pesca in conformità al piano di gestione a lungo termine applicabile.

Golfo di Biscaglia

Lo stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia rimane in condizioni non ottimali; il CIEM consiglia di ridurre i TAC per il terzo anno consecutivo. Nella presente proposta il TAC è tuttavia indicato come "pm" (pro memoria) in quanto le parti interessate hanno presentato misure per la gestione a lungo termine di questo stock e la Commissione attende i pareri scientifici relativi alle misure proposte (previsti per novembre 2013).

Mar Celtico

In questa zona di pesca si osserva un calo del reclutamento e una diminuzione della biomassa degli stock di elevata importanza economica. Sono pertanto proposte riduzioni significative dei TAC per le specie per le quali i pareri scientifici le ritengono necessarie, ossia per merluzzo bianco ed eglefino. I livelli elevati di rigetti costituiscono un problema persistente, non solo nell'ambito della pesca del pesce bianco ma anche di quella del pesce piatto: nonostante sogliola e passera di mare siano catturate insieme, i pareri scientifici raccomandano misure di gestione opposte, ossia una riduzione per la sogliola e un aumento per la passera di mare. Il problema è aggravato dalla difficoltà tecnica della selettività nel caso della sogliola (ossia fare in modo che questa specie non sia trattenuta negli attrezzi da pesca evitando nel contempo di far uscire la passera).

Acque ad ovest della Scozia

In questa zona il pesce bianco (merluzzo bianco, merlano, eglefino) versa in cattive condizioni a causa dei livelli non sostenibili di rigetti. Gli stock di merluzzo bianco non si ricostituiscono e si propone pertanto un TAC uguale a 0, anche se il ricorso al TAC come unica misura di gestione potrà non bastare per arrestare il declino di questo stock. La situazione potrà anzi essere peggiorata dal parere scientifico relativo allo scampo, che sarà formulato in novembre. Se, come previsto, tale parere consentirà un incremento del TAC per lo scampo, aumenterà l'attività di pesca di questo stock e le catture non desiderate di pesce bianco rischieranno di aumentare ulteriormente. Le misure di selettività diverranno pertanto una questione pressante. Il CIEM non è stato finora in grado di individuare alcun cambiamento nella mortalità del merluzzo bianco attribuibile alle misure di selettività attualmente praticate dalle flotte operanti in questa zona.

Mare d'Irlanda

Lo stato degli stock di merluzzo bianco e di merlano in questa zona continua a destare preoccupazione. Analogamente alla situazione delle acque ad ovest della Scozia, i tassi di rigetti di pesce bianco sono elevati e le misure di selettività attualmente praticate sembrano insufficienti. Gli stock di sogliola e di passera di mare versano in una situazione simile a quella esistente nel Mar Celtico.

Lo CSTEP conferma, e in alcuni casi ha ulteriormente sviluppato, il parere formulato dal CIEM.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili sul sito internet della Direzione generale Affari marittimi e pesca. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

Valutazione d'impatto

Il regolamento sulle possibilità di pesca non costituisce uno strumento che consente al Consiglio di adottare autonomamente complessi pacchetti di misure e deve quindi limitarsi al campo di applicazione stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. Esso si adatta quindi efficacemente a un approccio gestionale orientato ai risultati. Le possibilità di pesca annuali miglioreranno se la politica, nel suo insieme, funzionerà in modo più efficace: ciò include, in particolare, le misure tecniche, la gestione della flotta, il sostegno strutturale, il controllo e l'attuazione delle norme, la regolamentazione dei mercati e l'integrazione degli strumenti di gestione in una politica marittima globale. Permane tuttavia la necessità di utilizzare il regolamento sulle possibilità di pesca per operare gli adeguamenti necessari a preservare la base di risorse per il settore europeo della pesca e della trasformazione e ad evitare o correggere gli impatti negativi prodotti sull'ambiente marino da un'eccessiva mortalità per pesca.

L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui il nasello, il merluzzo bianco e il pesce piatto. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a elaborare una proposta dei TAC conforme ai suddetti piani finché questi restano validi e in vigore. Pertanto numerosi TAC importanti contenuti nella proposta derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basati.

Per il resto, e nonostante il fatto che i piani pluriennali potranno non essere attuati, la proposta mira ad evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni di sostenibilità a lungo termine tenendo conto delle iniziative delle parti interessate e dei CCR se queste sono state accolte

favorevolmente dal CIEM e/o dallo CSTEP. In molti casi questo comporta una riduzione più graduale delle possibilità di pesca.

La politica relativa all'MSY sottesa all'approccio di gestione a lungo termine della Commissione ha formato oggetto di un'analisi approfondita e di una valutazione d'impatto nel quadro della riforma della PCP; tale processo si è concretizzato nella presentazione di un pacchetto di proposte il 13 luglio 2011 e ha ora raggiunto la fase in cui i colegislatori convengono sull'opportunità di inserire l'obiettivo dell'MSY tra quelli che devono orientare l'attuazione della PCP nel prossimo decennio (vedere sezione 2). La proposta di riforma della Commissione è stata debitamente elaborata sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale. I colegislatori hanno accettato la motivazione su cui è fondata la proposta di riforma della Commissione e nel giugno scorso hanno raggiunto un accordo politico in base al quale l'obiettivo dell'MSY sarà "... ottenuto entro il 2015, se possibile, e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock."

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta recepisce essenzialmente le misure convenute a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Sintesi della proposta

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alle attività di pesca dell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo della PCP volto a garantire attività alieutiche sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Applicazione

Le disposizioni nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2014, ad eccezione di talune disposizioni recanti limitazioni dello sforzo di pesca, che sono applicabili fino al 31 gennaio 2015, e di taluni TAC soggetti a cicli stagionali specifici (p. es. il capelin nelle acque groenlandesi).

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono liberi di ripartirle come credono tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative che spettano alle autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto concerne i requisiti relativi alla gestione dello sforzo.

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2014 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

Illustrazione dettagliata della proposta

La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Per un certo numero di stock, quali ad esempio il nasello, la sogliola, la passera di mare e lo scampo, le possibilità di pesca sono state determinate sulla base delle norme stabilite nei piani pluriennali pertinenti. Per gli stock per cui il settore ha proposto una strategia di gestione a lungo termine che è stata ritenuta efficace e conforme al principio precauzionale dai comitati consultivi scientifici (ad es., aringa nel Mar Celtico), la proposta segue le norme per il controllo delle catture ivi contenute.

Per quanto riguarda gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, il parere per il 2014 è lo stesso del 2013, ossia che, sulla base di considerazioni precauzionali, non può essere autorizzata la pesca diretta di questa specie in tale zona e che le catture accessorie e i rigetti devono essere ridotti al minimo. Questo stock per cui si dispone di dati limitati rientra pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 9 del piano per il merluzzo bianco³; si propone quindi una riduzione del TAC del 20%. Le stesse disposizioni si applicano al merluzzo bianco del Mare d'Irlanda, per cui anche in questo caso è proposta una riduzione del 20%. Con riguardo al merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia, il parere basato sull'approccio dell'MSY raccomanda di evitare la pesca diretta e di minimizzare le catture accessorie e i rigetti nel 2014; di conseguenza, come nel 2013, la Commissione propone un TAC pari a 0 con

³ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ("Piano per il merluzzo bianco").

un'autorizzazione di sbarco dell'1,5%. La situazione del merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia è estremamente grave: in questa zona non è stata attuata una reale riduzione dello sforzo di pesca e le misure alternative applicate, intese ad evitare la pesca del merluzzo bianco e a ridurre i relativi rigetti, di fatto non si sono rivelate efficaci, come dimostrano le ricorrenti stime elevate di rigetti (attualmente circa il 71%). La capacità riproduttiva di questo stock, che presenta bassi tassi di biomassa e di reclutamento, è chiaramente compromessa. In queste condizioni anche un TAC pari a 0, nonostante rappresenti l'unica opzione consigliabile, non può da solo garantire la ricostituzione dello stock. Tale misura deve essere associata a misure aggiuntive finalizzate a evitare efficacemente le catture indesiderate e a ridurre significativamente i rigetti.

Le possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento in termini di sforzo di pesca riguardano gli stock di merluzzo bianco, di sogliola della Manica occidentale, di nasello meridionale e di scampo. Tali stock sono disciplinati dal rispettivo piano di gestione. Nel caso dei tre stock di merluzzo bianco sopra menzionati (Kattegat, Mare d'Irlanda e acque ad ovest della Scozia), una riduzione reale dello sforzo di pesca è assolutamente necessaria, anche per i motivi precitati, e le riduzioni dello sforzo sono pertanto proposte in conformità all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del piano. Nel caso del nasello meridionale, dello scampo e della sogliola della Manica occidentale, il sistema di gestione basato sui giorni in mare per tipo di nave avente un'attività comprovata di pesca continuerà ad applicarsi nel 2014; tuttavia il regolamento proposto consentirà agli Stati membri di applicare un regime basato sui chilowatt-giorni, al fine di utilizzare in modo più efficiente le possibilità di pesca e di incoraggiare il ricorso a pratiche di conservazione in accordo con il settore. Per la pesca della sogliola della Manica occidentale la proposta mira a razionalizzare la fissazione dei massimali di sforzo (giorni aggiuntivi) applicabili a ciascuno Stato membro secondo modalità che si sono già rivelate efficaci per il nasello meridionale e lo scampo nell'ambito delle possibilità di pesca dal 2011. In tal modo, a partire dal 2014, il dato effettivo per ciascuno Stato membro sarà specificato nel regolamento sulle possibilità di pesca. Ciò renderà più trasparente la procedura di riassegnazione dei giorni in mare recuperati a seguito della demolizione dei pescherecci e consentirà di disporre di valori precisi per ogni Stato membro.

Il presente regolamento conferisce agli Stati membri interessati, per la quarta volta nell'esercizio annuale di regolamentazione delle possibilità di pesca, la facoltà di adottare autonomamente determinati TAC, seppure con l'obbligo di agire in conformità agli obiettivi della PCP.

Come sopra menzionato, la proposta comprende anche le limitazioni di cattura convenute nell'ambito di alcune ORGP e derivanti da negoziati con paesi terzi (stock condivisi), che sono per lo più indicate come "pro memoria" nello stadio attuale e fino alla conclusione dei corrispondenti negoziati internazionali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio⁴ prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (3) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.
- (4) Occorre che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio⁵, regolamento

⁴ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

⁵ Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(CE) n. 509/2007 del Consiglio⁶, regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio⁷, regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio⁸, regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio⁹ (il “piano per il merluzzo bianco”) e il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio¹⁰. Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio¹¹) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio¹²), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.

- (5) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono seguire l’approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all’articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (6) A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio del 6 maggio 1996¹³, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (7) Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (8) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2014 in conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, agli articoli 11 e 12 del

⁶ Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7).

⁷ Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

⁹ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

¹² Regolamento (CE) n. 388/2006, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio¹⁴.

- (9) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
- (10) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Occorre pertanto che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (11) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁵, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (12) Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata deve dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali devono pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Nell'utilizzare tale sistema occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

- (13) Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
- (14) Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV.
- (15) [Da completare dopo le consultazioni con la Norvegia]
- (16) [Da completare dopo la riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)].
- (17) A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea nel luglio 2013, sono state introdotte nel presente regolamento disposizioni sulle possibilità di pesca per tale paese.
- (18) [Da completare dopo la riunione annuale della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)].
- (19) Alla riunione annuale del 2013 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione applicabile alle navi da pesca comprese nell'elenco IOTC delle navi autorizzate e intesa a proteggere gli squali alalunga che vieta, quale misura pilota provvisoria, di conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione prevede un'eccezione per la pesca artigianale, ossia per le navi da pesca impegnate in operazioni di pesca all'interno delle zone economiche esclusive (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera.
- (20) [Da completare dopo la riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)].
- (21) Nella sua 84a riunione annuale del 2013, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (22) [Da completare dopo la riunione annuale dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO)].
- (23) [Da completare dopo la riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC)].

¹⁶ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (24) [Da completare dopo l'adozione delle misure nell'ambito della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering].
- (25) Alla 35a riunione annuale del 2013 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato alcune possibilità di pesca per il 2014 in relazione a determinati stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura per aumentare i TAC fissati per il 2014 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO se sono soddisfatte talune condizioni relative alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può notificare al segretario esecutivo della NAFO che per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO sono state osservate catture per unità di sforzo superiori al normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2014 è confermato da un voto positivo della NAFO, esso deve essere attuato nel diritto dell'Unione e i contingenti degli Stati membri interessati devono essere aumentati.
- (26) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'UE sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2013, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (27) In conformità alla dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela ("Venezuela") sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo delle coste della Guyana francese¹⁷, è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque UE.
- (28) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (29) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché all'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al

¹⁷ GUL 6 del 10.1.2012, pag. 9.

trasferimento di giorni in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011¹⁸.

- (30) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che devono applicarsi dal 1° febbraio 2014, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che devono avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (31) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - (a) limiti di cattura per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015;
 - (b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;
 - (c) possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
 - (d) possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 32 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

- (a) navi UE;
- (b) navi di paesi terzi operanti nelle acque UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) “nave UE”, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- (b) “nave di un paese terzo”, un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
- (c) “acque UE”, le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
- (d) “acque internazionali”, le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- (e) “totale ammissibile di catture (TAC)”, la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
- (f) “contingente”, la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

- (g) “valutazioni analitiche”, una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- (h) “apertura di maglia”, l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione¹⁹;
- (i) “registro della flotta peschereccia dell’UE”, il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- (j) “giornale di pesca”, il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- (a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009²⁰;
- (b) “Skagerrak”, la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- (c) “Kattegat”, la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- (d) “unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII”, la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
 - 53° 30’ N 15° 00’ O,
 - 53° 30’ N 11° 00’ O,
 - 51° 30’ N 11° 00’ O,
 - 51° 30’ N 13° 00’ O,
 - 51° 00’ N 13° 00’ O,
 - 51° 00’ N 15° 00’ O,
 - 53° 30’ N 15° 00’ O
- (e) “Golfo di Cadice”, la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23’48”O;

¹⁹ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5).

²⁰ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- (f) “zone Copace” (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;
- (g) “zone NAFO” (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale), le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²²;
- (h) “zona della convenzione SEAFO” (Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-orientale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale²³;
- (i) “zona della convenzione ICCAT” (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico), la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico²⁴;
- (j) “zona della convenzione CCAMLR” (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico), la zona geografica specificata nell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004²⁵;
- (k) “zona della convenzione IATTC” (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali), la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica²⁶;
- (l) “zona della convenzione IOTC” (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano), la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano²⁷;
- (m) “zona della convenzione SPRFMO” (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d’alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale²⁸ e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell’America del Sud in materia di pesca;
- (n) “zona della convenzione WCPFC” (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale²⁹;

²¹ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

²² Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

²³ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

²⁴ L’Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

²⁵ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

²⁶ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

²⁷ L’Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

²⁸ Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

²⁹ L’Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

- (o) “acque d’altura del Mare di Bering”, la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- (p) “zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC”, la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi dell'UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi dell'UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio³⁰ e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicereello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - (a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - (b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2014 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
 - (a) i TAC adottati;

³⁰ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- (b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
- (c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:

- (a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
- (b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'UE non è ancora esaurito.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015 si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:
 - (a) allegato IIA per la gestione degli stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIIc e nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e Vb;
 - (b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
 - (c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglossio nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002³¹ che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglossio nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che per il 2014 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

³¹ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2014: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O

7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2014.

Il divieto di cui al comma precedente si applica alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo altrimenti disposto.

Articolo 12 *Divieti*

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
 - (a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
 - (b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato IA;
 - (c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
 - (d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - (e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - (f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
 - (g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II
Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

Articolo 14
Assegnazione di quantitativi supplementari

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

Articolo 15
Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

1. L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14 è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
 - b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
 - i) il 75% dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;
 - ii) il 30% del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;
 - c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio³², sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14;

³² Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

- d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
 - e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
- a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10%;
 - b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;
 - c) non sia superato il limite complessivo del 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.
3. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
 - b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
 - c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
 - d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
 - e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2013 dalle navi partecipanti.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

Ogniquale volta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

Articolo 17

Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2014.

Articolo 18
Esame scientifico della valutazione dei rigetti

La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

Capo III **Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi**

Articolo 19
Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

Capo IV **Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca**

Articolo 20
Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la parte contraente interessata dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la parte contraente interessata dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono

considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

SEZIONE 1

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 21

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di pescherecci UE per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 22

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 23

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

SEZIONE 2

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 24

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 25

Pesca sperimentale

1. Nel 2014 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2014.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (*Small Scale Research Units – SSRU*) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 26

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2014/2015

1. Durante la campagna di pesca 2014/2015 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 *bis* del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, in ogni caso non oltre il 1° giugno 2014:
 - a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
 - b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

SEZIONE 3

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

Articolo 27

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.
5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 28
Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

SEZIONE 4
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 29
Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2014 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.

Articolo 30
Pesca pelagica - TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 29, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 31
Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo:

- a) al livello medio delle catture e dei parametri di sforzo su quel periodo; nonché
- b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

SEZIONE 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 32
Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
 - a) dal 29 luglio al 28 settembre 2014 o dal 18 novembre 2014 al 18 gennaio 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2014, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
 - a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
 - b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.

SEZIONE 6

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 33

Divieto di pesca di squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio spettro (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

SEZIONE 7

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 34

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri garantiscono che non venga aumentato il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S.
2. Le navi dell'UE non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S.

Articolo 35

Zona di divieto per la pesca con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (*Fish Aggregating Devices* - FAD) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2014 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2014. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
 - a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
 - b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;
 - b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 36

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui agli articoli da 34 a 37.
2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 2 a 6.

Articolo 37

Limitazioni del numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi dell'UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

**SEZIONE 8
MARE DI BERING**

Articolo 38

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

**TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI
NELLE ACQUE UE**

Articolo 39

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 40

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 41

Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque UE;
 - b) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
 - c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

- e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque UE;
 - f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
 - g) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque UE.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 42
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 24, 25 e 26 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi UE in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA: Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana Francese

ALLEGATO IB: Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO I

ALLEGATO IC: Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID: Specie altamente migratorie – Tutte le zone

ALLEGATO IE: Antartico - Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF: Oceano atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG: Tonno rosso del sud – Tutte le zone

ALLEGATO IH: Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ: Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e Vb

ALLEGATO IIB: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO IID: Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO III: Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV: Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V: Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI: Zona della convenzione IOTC

ALLEGATO VII: Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE



Bruxelles, 30.10.2013
COM(2013) 753 final

ALLEGATI

1 e 2

della

proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscyrnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOP	Austromerluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SIG	Pesce del ghiaccio
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzi	TOP	<i>Dissostichus</i> spp.
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>

Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus spp.</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Nototenia	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce del ghiaccio	SIG	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>

Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>

Sogliole	SOO	<i>Solea</i> spp.
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE UE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE

Specie: Cicerello <i>Ammodytes spp.</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	Non pertinente

Specie: Cicerello <i>Ammodytes spp.</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)
Danimarca	0 ⁽²⁾
Regno Unito	0 ⁽²⁾
Germania	0 ⁽²⁾
Svezia	0 ⁽²⁾
Unione	0
Norvegia	0
TAC	0

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque UE delle zone di gestione del cicerello

	1	2	3	4	5	6
	(SAN/234 1)	(SAN/234 2)	(SAN/234 3)	(SAN/234 4)	(SAN/234 5)	(SAN/234 6)
Danimarca	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0
Norvegia	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	24
TAC	TAC analitico

Francia	8
Paesi Bassi	19
Regno Unito	39
Unione	90
TAC	90

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE delle zone III e IV (ARU/34-C)
---------	-------------------------------------	-------	--

Danimarca	911	TAC analitico
Germania	9	
Francia	7	
Irlanda	7	
Paesi Bassi	43	
Svezia	35	
Regno Unito	16	
Unione	1 028	
TAC	1 028	

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI (ARU/567.)
---------	-------------------------------------	-------	--

Germania	289	TAC analitico
Francia	6	
Irlanda	268	
Paesi Bassi	3 023	
Regno Unito	212	
Unione	3 798	
TAC	3 798	

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e (USK/1214EI)
---------	---------------------------------	-------	--

Germania	6 ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	6 ⁽¹⁾	
Regno Unito	6 ⁽¹⁾	
Altri	3 ⁽¹⁾	
Unione	21 ⁽¹⁾	
TAC	21	

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)
Danimarca	15	TAC analitico	
Svezia	7		
Germania	7		
Unione	29		
TAC	29		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	64	TAC analitico	
Germania	19		
Francia	44		
Svezia	6		
Regno Unito	96		
Altri	6 ⁽¹⁾		
Unione	235		
TAC	235		

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI (USK/567EI.)
Germania	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Regno Unito	pm		
Altri	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
TAC	pm		

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale deve essere rispettata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare (OTH/*5B67-):

pm

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono pescati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Molva (LIN/*5B67-)	pm
Brosmio (USK/*5B67-)	pm

(5) I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t:

pm

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesce tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII (BOR/678-)
Danimarca	31 291	TAC precauzionale	
Irlanda	88 115		
Regno Unito	8 103		
Unione	127 509		
TAC	127 509		

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03 A.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Condizione speciale: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord (HER/4AB.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm (2)		
TAC		pm	
(1)	Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe ne (HER/04B.).		
(2)	Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota no		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indica

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (1)

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Unione	pm		
(1)	Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe IVb (HER/*4BN.).		
Svezia	pm (1)	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC		pm	
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.		

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		

Paesi Bassi	3 137
Regno Unito	16 959
Unione	28 067

TAC 28 067

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIaS(1), VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
---------	----------------------------------	-------	-------------------------------------

Irlanda	pm	TAC analitico
Paesi Bassi	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC pm

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde (1) (HER/06ACL.)
---------	----------------------------------	-------	------------------------------

Regno Unito	da fissare (2)	TAC precauzionale
Unione	da fissare (3)	

TAC da fissare (3)

(1) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

il Mull of Kintyre (55°17.9'N, 05°47.8'O);

un punto con le coordinate 55°04'N, 05°23'O e

Corsewall Point (55°00.5'N, 05°09.4'O).

(2) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIa (1) (HER/07/MM)
---------	----------------------------------	-------	-------------------------

Irlanda	1 367	TAC analitico
Regno Unito	3 884	
Unione	5 251	

TAC 5 251

(1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	465	TAC precauzionale	
Regno Unito	465		
Unione	931		
TAC	931		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) e VIIk(1) (HER/7G-K.)
Germania	248	TAC analitico	
Francia	1 380		
Irlanda	19 324		
Paesi Bassi	1 380		
Regno Unito	28		
Unione	22 360		
TAC	22 360		

(1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (ANE/9/3411)
Spagna	4 198	TAC precauzionale	
Portogallo	4 580		
Unione	8 778		
TAC	8 778		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾		

Unione pm

TAC pm

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
---------	--	-------	-------------------------

Danimarca	49	(1)	TAC analitico
Germania	1	(1)	
Svezia	30	(1)	
Unione	80	(1)	

TAC 80 (1)

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
---------	--	-------	--

Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Danimarca	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Svezia	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
Unione	pm		
Norvegia	pm	(2)	

TAC pm

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(2) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno dedotte dalla parte norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati.

Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)

Unione pm

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
---------	--	-------	---

Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente	

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIb; acque UE e acque internazionali della zona V O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Germania	2		
Francia	23		
Irlanda	9		
Regno Unito	40		
Unione	74		
TAC	74		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIa; acque UE e acque internazionali della zona V (COD/5BE6 A)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0 ⁽¹⁾		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5% delle catture a bordo per bordata di pesca.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	6	TAC analitico	
Francia	17		
Irlanda	106		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	97		
Unione	228		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	306	TAC analitico	
Francia	5 008	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Irlanda	993		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	540		
Unione	6 848		
TAC	6 848		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIId (COD/07D.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		
TAC	pm		

(1)

In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona:	Acque della Guiana francese, Kattegat; Acque UE dello Skagerrak, zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII; acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 (POR/3-1234)
Danimarca	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	0 ⁽¹⁾		
Spagna	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

(1)

Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	6	TAC analitico	
Danimarca	5		
Germania	5		
Francia	34		
Paesi Bassi	27		
Regno Unito	2 006		
Unione	2 083		
TAC	2 083		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e Vc acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	463	TAC analitico	
Francia	1 805		
Irlanda	528		
Regno Unito	1 278		
Unione	4 074		
TAC	4 074		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	376 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	4 172 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Francia	5 064 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 302 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 994 ⁽¹⁾		
Unione	13 908		
TAC	13 908		

(1)

In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId (LEZ/8ABDE.)
---------	-------------------------------------	-------	--

spp		
Spagna	760	TAC analitico
Francia	613	
Unione	1 373	
TAC	1 373	

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1 (LEZ/8C3411)
---------	--	-------	--

Spagna	2 084	TAC analitico
Francia	104	
Portogallo	69	
Unione	2 257	
TAC	2 257	

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda e</i> <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (DAB/2AC4-C) per la limanda; (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza
---------	---	-------	--

Belgio	402	TAC precauzionale
Danimarca	1 511	
Germania	2 266	
Francia	157	
Paesi Bassi	9 136	
Svezia	5	
Regno Unito	1 270	
Unione	14 747	
TAC	14 747	

Specie:	Rana Pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
---------	-------------------------------------	-------	--

Belgio	246 ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	543 ⁽¹⁾	
Germania	265 ⁽¹⁾	
Francia	50 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	186 ⁽¹⁾	
Svezia	6 ⁽¹⁾	
Regno Unito	5 666 ⁽¹⁾	
Unione	6 962 ⁽¹⁾	

TAC

6 962

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato: nella zona VI; nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV

Specie:	Rana Pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rana Pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	141	TAC precauzionale	
Germania	162		
Spagna	151		
Francia	1 743		
Irlanda	394		
Paesi Bassi	136		
Regno Unito	1 212		
Unione	3 939		
TAC	3 939		

Specie:	Rana Pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio	2 693 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	300 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Spagna	1 070 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	17 282 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	2 209 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	349 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	5 241 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	29 144 ⁽¹⁾		

TAC

29 144 ⁽¹⁾

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle zone VIIIA, VIIIB, VIID e VIIE (ANF/*8ABDE).

(2)

In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativamente dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Rana Pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIA, VIIIB, VIID e VIIE (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 190	TAC analitico	
Francia	6 619		
Unione	7 809		
TAC	7 809		

Specie:	Rana Pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIC, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 191	TAC analitico	
Francia	2		
Portogallo	436		
Unione	2 629		
	0		
TAC	2 629		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIA, acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm		
Germania	pm		

Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Svezia	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm
Norvegia	pm
TAC	pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati.

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

Unione	pm
--------	----

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
---------	---	-------	---

Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, X (HAD/6B1214)
---------	---	-------	---

Belgio	3	TAC analitico
Germania	3	
Francia	133	
Irlanda	95	
Regno Unito	976	
Unione	1 210	
TAC	1 210	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e Vc (HAD/5BC6A.)
---------	---	-------	--

Belgio	9	TAC analitico
Germania	11	
Francia	440	
Irlanda	314	
Regno Unito	3 214	
Unione	3 988	
TAC	3 988	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPAC (HAD/7X7A34)
---------	---	-------	---

Belgio	40 ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	2 402 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Irlanda	800 ⁽¹⁾	
Regno Unito	360 ⁽¹⁾	
Unione	3 602 ⁽¹⁾	
TAC	3 602	

(1)

In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativamente del 5% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07A.)
---------	---	-------	--------------------

Belgio	15	TAC analitico
Francia	69	
Irlanda	412	
Regno Unito	455	
Unione	951	
TAC	951	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03 A.)
---------	--	-------	---------------------

Danimarca	pm	TAC precauzionale
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno dedotte dalla parte norvegese del TAC.		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati.

Zona IV delle acque norvegesi (WHG/*04N-)

Unione	pm		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	1	TAC analitico	
Francia	29		
Irlanda	70		
Regno Unito	134		
Unione	234		
TAC	234		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0	TAC analitico	
Francia	5		
Irlanda	27		
Paesi Bassi	0		

Regno Unito	35
Unione	67
TAC	67

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
---------	--	-------	---

Belgio	pm	TAC analitico
Francia	pm	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Irlanda	pm	
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
---------	--	-------	-------------------

Spagna	1 016	TAC precauzionale
Francia	1 524	
Unione	2 540	
TAC	2 540	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (WHG/9/3411)
---------	--	-------	--

Portogallo	da fissare ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Unione	da fissare ⁽²⁾	
TAC	da fissare ⁽²⁾	

- (1) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
- (2) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
---------	--	-------	---

Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
--------	-------------------	-------------------

Unione pm

TAC Non
pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
---------	---	-------	---

Danimarca	2 273	(2)	TAC analitico
Svezia	193	(2)	
Unione	2 466		

TAC 2 466 (1)

(1) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

81 846

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Comm

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
---------	---	-------	--

Belgio	41	TAC analitico
Danimarca	1 661	
Germania	191	
Francia	368	
Paesi Bassi	95	
Regno Unito	518	
Unione	2 874	

TAC 2 874 (1)

(1) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

81 846

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
---------	---	-------	---

Belgio	422	(1)(3)	TAC analitico
Spagna	13 529	(3)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Francia	20 893	(1)(3)	
Irlanda	2 532	(3)	
Paesi Bassi	272	(1)(3)	
Regno Unito	8 248	(1)(3)	

Unione 45 896

TAC 45 896 ⁽²⁾

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(1) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

81 846

(3) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati.

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgio	55
Spagna	2 181
Francia	2 181
Irlanda	273
Paesi Bassi	27
Regno Unito	1 228
Unione	5 947

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
---------	---	-------	---

Belgio	14 ⁽¹⁾	TAC analitico
Spagna	9 418	
Francia	21 151	
Paesi Bassi	27 ⁽¹⁾	
Unione	30 610	

TAC 30 610 ⁽²⁾

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(1) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

81 846

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati.

zone VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14)

Belgio	3
Spagna	2 728
Francia	4 911
Paesi Bassi	8

Unione 7 650

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	10 409	TAC analitico	
Francia	999		
Portogallo	4 858		
Unione	16 266		
TAC	16 266		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, VIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Norvegia	pm		
TAC	pm		

(1) Condizione speciale: di cui fino alla percentuale seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1):

pm

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1 (WHB/8C3411)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Condizione speciale: di cui fino alla percentuale seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2):		
	pm		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 3 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	pm ^{(1) (2)}	TAC analitico	
TAC	pm		
(1)	Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.		
(2)	Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):		
	pm		
	Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:		
	pm		

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (LEM/2AC4-C) per la limanda; (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane
Belgio	321	TAC precauzionale	
Danimarca	884		
Germania	114		
Francia	242		
Paesi Bassi	736		
Svezia	10		
Regno Unito	3 617		
Unione	5 924		
TAC	5 924		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, Vc, Vd, Ve, Vf, Vg, Vh, Vi, Vj, Vm, Vn, Vo, Vp, Vq, Vr, Vs, Vt, Vu, Vv, Vw, Vx, Vy, Vz, Vaa, Vab, Vac, Vad, Vae, Vaf, Vag, Vah, Vaj, Vak, Val, Vam, Van, Vao, Vap, Vaq, Var, Vas, Vat, Vau, Vav, Vaw, Vax, Vay, Vaz, Vba, Vbb, Vbc, Vbd, Vbe, Vbf, Vbg, Vbh, Vbi, Vbj, Vbk, Vbl, Vbm, Vbn, Vbo, Vbp, Vbq, Vbr, Vbs, Vbt, Vbu, Vbv, Vbw, Vbx, Vby, Vbz, Vca, Vcb, Vcc, Vcd, Vce, Vcf, Vcg, Vch, Vci, Vcj, Vck, Vcl, Vcm, Vcn, Vco, Vcp, Vcq, Vcr, Vcs, Vct, Vcu, Vcv, Vcw, Vcx, Vcy, Vcz, Vda, Vdb, Vdc, Vdd, Vde, Vdf, Vdg, Vdh, Vdi, Vdj, Vdk, Vdl, Vdm, Vdn, Vdo, Vdp, Vdq, Vdr, Vds, Vdt, Vdu, Vdv, Vdw, Vdx, Vdy, Vdz, Vea, Veb, Vec, Ved, Vef, Veg, Veh, Vei, Vej, Vek, Vel, Vem, Ven, Veo, Vep, Veq, Ver, Ves, Vet, Veu, Vev, Vew, Vex, Vey, Vez, Vfa, Vfb, Vfc, Vfd, Vfe, Vff, Vfg, Vfh, Vfi, Vfj, Vfk, Vfl, Vfm, Vfn, Vfo, Vfp, Vfq, Vfr, Vfs, Vft, Vfu, Vfv, Vfw, Vfx, Vfy, Vfz, Vga, Vgb, Vgc, Vgd, Vge, Vgf, Vgg, Vgh, Vgi, Vgj, Vgk, Vgl, Vgm, Vgn, Vgo, Vgp, Vgq, Vgr, Vgs, Vgt, Vgu, Vgv, Vgw, Vgx, Vgy, Vgz, Vha, Vhb, Vhc, Vhd, Vhe, Vhf, Vhg, Vhh, Vhi, Vhj, Vhk, Vhl, Vhm, Vhn, Vho, Vhp, Vhq, Vhr, Vhs, Vht, Vhu, Vhv, Vhw, Vhx, Vhy, Vhz, Via, Vib, Vic, Vid, Vie, Vif, Vig, Vih, Vij, Vik, Vil, Vim, Vin, Vio, Vip, Viq, Vir, Vis, Vit, Viu, Viv, Viw, Vix, Viy, Viz, Vja, Vjb, Vjc, Vjd, Vje, Vjf, Vjg, Vjh, Vji, Vjj, Vjk, Vjl, Vjm, Vjn, Vjo, Vjp, Vjq, Vjr, Vjs, Vjt, Vju, Vjv, Vjw, Vjx, Vjy, Vjz, Vka, Vkb, Vkc, Vkd, Vke, Vkf, Vkg, Vkh, Vki, Vkj, Vkl, Vkm, Vkn, Vko, Vkp, Vkq, Vkr, Vks, Vkt, Vku, Vkv, Vkw, Vkx, Vky, Vkz, Vla, Vlb, Vlc, Vld, Vle, Vlf, Vlg, Vlh, Vli, Vlj, Vlk, Vll, Vlm, Vln, Vlo, Vlp, Vlq, Vlr, Vls, Vlt, Vlu, Vlv, Vlw, Vlx, Vly, Vlz, Vma, Vmb, Vmc, Vmd, Vme, Vmf, Vmg, Vmh, Vmi, Vmj, Vmk, Vml, Vmm, Vmn, Vmo, Vmp, Vmq, Vmr, Vms, Vmt, Vmu, Vmv, Vmw, Vmx, Vmy, Vmz, Vna, Vnb, Vnc, Vnd, Vne, Vnf, Vng, Vnh, Vni, Vnj, Vnk, Vnl, Vnm, Vnn, Vno, Vnp, Vnq, Vnr, Vns, Vnt, Vnu, Vnv, Vnw, Vnx, Vny, Vnz, Voa, Vob, Voc, Vod, Voe, Vof, Vog, Voh, Voi, Voj, Vok, Vol, Vom, Von, Voo, Vop, V oq, V or, V os, V ot, V ou, V ov, V ow, V ox, V oy, V oz, Vpa, Vpb, Vpc, Vpd, Vpe, Vpf, Vpg, Vph, Vpi, Vpj, Vpk, Vpl, Vpm, Vpn, Vpo, Vpp, Vpq, Vpr, Vps, Vpt, Vpu, Vpv, Vpw, Vpx, Vpy, Vpz, Vqa, Vqb, Vqc, Vqd, Vqe, Vqf, Vqg, Vqh, Vqi, Vqj, Vqk, Vql, Vqm, Vqn, Vqo, Vqp, Vqq, Vqr, Vqs, Vqt, Vqu, Vqv, Vqw, Vqx, Vqy, Vqz, Vra, Vrb, Vrc, Vrd, Vre, Vrf, Vrg, Vrh, Vri, Vrj, Vrk, Vrl, Vrm, Vrn, Vro, Vrp, Vrq, Vrr, Vrs, Vrt, Vru, Vrv, Vrw, Vrx, Vry, Vrz, Vsa, Vsb, Vsc, Vsd, Vse, Vsf, Vsg, Vsh, Vsi, Vsj, Vsk, Vsl, Vsm, Vsn, Vso, Vsp, Vsq, Vsr, Vss, Vst, Vsu, Vsv, Vsw, Vsx, Vsy, Vsz, Vta, Vtb, Vtc, Vtd, Vte, Vtf, Vtg, Vth, Vti, Vtj, Vtk, Vtl, Vtm, Vtn, Vto, Vtp, Vtq, Vtr, Vts, Vtt, Vtu, Vtv, Vtw, Vtx, Vty, Vtz, Vua, Vub, Vuc, Vud, Vue, Vuf, Vug, Vuh, Vui, Vuj, Vuk, Vul, Vum, Vun, Vuo, Vup, V uq, V ur, V us, V ut, V uv, V uw, V ux, V uy, V uz, Vva, Vvb, Vvc, Vvd, Vve, Vvf, Vvg, Vvh, Vvi, Vvj, Vvk, Vvl, Vvm, Vvn, Vvo, Vvp, Vvq, Vvr, Vvs, Vvt, Vvu, Vvv, Vvw, Vvx, Vvy, Vvz, Vwa, Vwb, Vwc, Vwd, Vwe, Vwf, Vwg, Vwh, Vwi, Vwj, Vwk, Vwl, Vwm, Vwn, Vwo, Vwp, Vwq, Vwr, Vws, Vwt, Vwu, Vwv, Vww, Vwx, Vwy, Vwz, Vxa, Vxb, Vxc, Vxd, Vxe, Vxf, Vxg, Vxh, Vxi, Vxj, Vxk, Vxl, Vxm, Vxn, Vxo, Vxp, Vxq, Vxr, Vxs, Vxt, Vxu, Vxv, Vxw, Vxx, Vxy, Vxz, Vya, Vyb, Vyc, Vyd, Vye, Vyf, Vyg, Vyh, Vyi, Vyj, Vyk, Vyl, Vym, Vyn, Vyo, Vyp, Vyq, Vyr, Vys, Vyt, Vyu, Vyv, Vyw, Vyx, Vyy, Vyz, Vza, Vzb, Vzc, Vzd, Vze, Vzf, Vzg, Vzh, Vzi, Vzj, Vzk, Vzl, Vzm, Vzn, Vzo, Vzp, Vzq, Vzr, Vzs, Vzt, Vzu, Vzv, Vz w, Vz x, Vz y, Vz z
Germania	pm	TAC analitico	
Estonia	pm	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Regno Unito	pm		
Altri	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	2 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	591 ⁽¹⁾		
Francia	14 ⁽¹⁾		
Lituania	5 ⁽¹⁾		
Regno Unito	5 ⁽¹⁾		
Altri	2 ⁽¹⁾		
Unione	619 ⁽¹⁾		
TAC	619 ⁽¹⁾		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Danimarca	4	TAC precauzionale	
Germania	4		
Irlanda	4		
Francia	23		
Regno Unito	14		

Altri (1)	4
Unione	53

TAC 53

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
---------	--	-------	---

Danimarca	3	TAC precauzionale
Germania	2	
Svezia	3	
Unione	8	

TAC 8

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
---------	-----------------------------	-------	---

Danimarca	8	TAC analitico
Germania	8	
Francia	8	
Regno Unito	8	
Altri	4 (1)	
Unione	36	

TAC 36

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque UE della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)
---------	-----------------------------	-------	--

Belgio	5 (1)	TAC analitico
Danimarca	40	
Germania	5 (1)	
Svezia	15	
Regno Unito	5 (1)	
Unione	70	

TAC 70

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd.

Specie:	Molva	Zona:	Acque UE della zona IV
---------	-------	-------	------------------------

Molva molva

(LIN/04-N.)

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Molva	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V
	<i>Molva molva</i>		(LIN/05EI.)

Belgio	9	TAC precauzionale
Danimarca	6	
Germania	6	
Francia	6	
Regno Unito	6	
Unione	33	
TAC	33	

Specie:	Molva	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, XIV
	<i>Molva molva</i>		(LIN/6X14.)

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Germania	pm	
Spagna	pm	
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Portogallo	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	(1) (2) (3)
TAC	pm	

(1)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale si applica alle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare il seguente quoziente:

pm

(2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)	pm
Brosmio (USK/*5B67-)	pm

(3) I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente (in t):

pm

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 688	TAC analitico	
Germania	11		
Svezia	1 320		
Unione	5 019		
TAC	5 019		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	787	TAC analitico	
Danimarca	787		
Germania	12		
Francia	23		
Paesi Bassi	405		
Regno Unito	13 024		
Unione	15 038		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati.

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):

Spagna	pm
Francia	pm

Irlanda	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (NEP/8ABDE.)
---------	--------------------------------------	-------	--

Spagna	192	TAC analitico
Francia	3 008	
Unione	3 200	

TAC 3 200

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
---------	--------------------------------------	-------	---------------------

Spagna	64	TAC analitico
Francia	3	
Unione	67	

TAC 67

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (NEP/9/3411)
---------	--------------------------------------	-------	--

Spagna	55	TAC analitico
Portogallo	166	
Unione	221	

TAC 221

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
---------	--	-------	--------------------

Danimarca	pm	TAC analitico
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC pm

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Danimarca	pm	TAC analitico
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	
TAC	pm	

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
---------	--	-------	---

Danimarca	pm	TAC analitico
Svezia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
---------	------------------------------------	-------	---

Regno Unito	da fissare ^{(1) (2)}	TAC precauzionale
Unione	da fissare ^{(2) (3)}	

TAC da fissare ^{(2) (3)}

(1) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(2) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
---------	---	-------	--------------------------

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm		
TAC	pm		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati.

zona IV delle acque norvegesi (PLE/*04N-)

Unione	pm
--------	----

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56/-14)
Francia	18	TAC precauzionale	
Irlanda	240		
Regno Unito	400		
Unione	658		
TAC	658		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07A.)
Belgio	pm	TAC	analitico
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	15	TAC precauzionale	
Irlanda	59	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Unione	74		
TAC	74		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	871 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	2 903 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 548		
Unione	5 322		
TAC	5 322		

(1)

In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativamente dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	110	TAC analitico	
Francia	198		
Irlanda	31		
Regno Unito	104		
Unione	443		
TAC	443		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, VIIj e VIIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	8	TAC analitico	
Francia	17	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Irlanda	59		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	17		
Unione	135		
TAC	135		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1. (PLE/8/3411)
Spagna	66	TAC precauzionale	
Francia	263		
Portogallo	66		
Unione	395		
TAC	395		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della internazionali delle zone XII e XIV (POL/56/-14)
Spagna	6	TAC precauzionale	
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	336	TAC precauzionale	
Spagna	20	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Francia	7 734		
Irlanda	824		
Regno Unito	1 882		
Unione	10 796		

TAC 10 796

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	202	TAC precauzionale	
Francia	984		
Unione	1 186		
TAC	1 186		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	166	TAC precauzionale	
Francia	19		
Unione	185		
TAC	185		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (POL/9/3411)
Spagna	273 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Portogallo	9 ⁽¹⁾		
Unione	282 ⁽¹⁾		
TAC	282		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE nella zona VIIIc (POL/*08C.)

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIb, IIc e sotto (POK/2A34.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb (POK/56/-14)
---------	--	-------	---

Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	

TAC

pm

(1)

Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
---------	--	-------	---

Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non
pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 3 (POK/7/3411)
---------	--	-------	---

Belgio	8	TAC precauzionale
Francia	1 787	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Irlanda	894	
Regno Unito	487	
Unione	3 176	
TAC	3 176	

Specie: Rombo chiodato e rombo liscio
Psetta maxima e

Zona: Acque UE delle zone IIa e IV
(TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato;

<i>Scophthalmus rhombus</i>		(BLL/2AC4-C) per il rombo liscio
Belgio	340	TAC precauzionale
Danimarca	727	
Germania	186	
Francia	88	
Paesi Bassi	2 579	
Svezia	5	
Regno Unito	717	
Unione	4 642	
TAC	4 642	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque UE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	169 (1) (2) (3)	TAC precauzionale
Danimarca	7 (1) (2) (3)	
Germania	8 (1) (2) (3)	
Francia	27 (1) (2) (3)	
Paesi Bassi	144 (1) (2) (3)	
Regno Unito	650 (1) (2) (3)	
Unione	1 005 (1) (3)	
TAC	1 005 (3)	
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/2AC4-C), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.	
(2)	Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica a una lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.	
(3)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque UE della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	33 (1) (2)	TAC precauzionale
Svezia	9 (1) (2)	
Unione	42 (1) (2)	
TAC	42 (2)	
(1)	Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.	
(2)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>) e alla razza chiodata (<i>Raja clavata</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.	

Specie:	Razze	Zona:
		Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

<i>Rajiformes</i>		(SRX/67AKXD)
Belgio	645 (1) (2) (3)	TAC precauzionale
Estonia	4 (1) (2) (3)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Francia	2 891 (1) (2) (3)	
Germania	9 (1) (2) (3)	
Irlanda	932 (1) (2) (3)	
Lituania	15 (1) (2) (3)	
Paesi Bassi	3 (1) (2) (3)	
Portogallo	16 (1) (2) (3)	
Spagna	779 (1) (2) (3)	
Regno Unito	1 845 (1) (2) (3)	
Unione	7 139 (1) (2) (3)	
TAC	7 139 (2)	
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), razza a coda lunga (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/67AKXD), razza rotonda (<i>Raja circularis</i>) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (<i>Raja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.	
(2)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>), alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>), alla razza norvegese (<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>) e alla razza bianca (<i>Raja alba</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio di questa specie.	
(3)	Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE della zona VIIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/*07D.), razza rotonda (<i>Raja circularis</i>) (RJI/*07D.) e razza spinosa (<i>Raja fullonica</i>) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque UE della zona VIIId (SRX/07D)
Belgio	57 (1) (2) (3)	TAC precauzionale
Francia	482 (1) (2) (3)	
Paesi Bassi	3 (1) (2) (3)	
Regno Unito	96 (1) (2) (3)	
Unione	638 (1) (2) (3)	
TAC	638 (2)	
(1)	Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.	
(2)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.	
(3)	Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD), razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/*67AKD) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/*67AKD) sono comunicate separatamente.	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque UE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	6 (1) (2)	TAC precauzionale
Francia	1 153 (1) (2)	

Portogallo	934	(1)(2)
Spagna	940	(1)(2)
Regno Unito	7	(1)(2)
Unione	3 040	(1)(2)

TAC 3 040 (2)

(1) Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Raja alba*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
---------	--	-------	---

Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	
Estonia	pm	
Spagna	pm	
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Lituania	pm	
Polonia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	(1)

TAC pm

(1) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sotto (MAC/2A34.)
---------	------------------------------------	-------	---

Belgio	pm	(3)	TAC analitico
Danimarca	pm	(3)	
Germania	pm	(3)	
Francia	pm	(3)	
Paesi Bassi	pm	(3)	
Svezia	pm	(1)(2)(3)	
Regno Unito	pm	(3)	
Unione	pm	(1)(3)	
Norvegia	pm	(4)	

TAC

Non
pertinente

- (1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo in t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):
pm
- (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai
- (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).
- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:
pm
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):
pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04 B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm

Specie:	Sgombro	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, (MAC/2CX14-)
	<i>Scomber scombrus</i>		

Germania	pm	TAC analitico
Spagna	pm	
Estonia	pm	
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Lettonia	pm	
Lituania	pm	
Paesi Bassi	pm	
Polonia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm (1) (2)	

TAC

Non
pertinente

- (1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIIc, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(2)

Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al limite di cattura (MAC/*N6530):

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli appresso:

	Acque UE e acque norvegesi della zona Iva. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2014	Acque norvegesi della zona IIa
	(MAC/*4 A-EN)	(MAC/*2AN-)
Germania	pm	pm
Francia	pm	pm
Irlanda	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm
Regno Unito	pm	pm
Unione	pm	pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1 (MAC/8C3411)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		

TAC Non pertinente

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIId, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati

VIIIb (MAC/*08B.)

Spagna	pm
Francia	pm
Portogallo	pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

(1)

Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
---------	--------------------------------	-------	---

Danimarca	297	TAC analitico
Germania	17 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	28 ⁽¹⁾	
Svezia	11	
Unione	353	

TAC 353

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
---------	--------------------------------	-------	---

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
---------	--------------------------------	-------	---

Irlanda	46	TAC precauzionale
Regno Unito	11	
Unione	57	

TAC 57

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
---------	--------------------------------	-------	--------------------

Belgio	46	TAC analitico
Francia	1	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	12	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	15	
Regno Unito	21	
Unione	95	
TAC	95	

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	7	TAC precauzionale	
Irlanda	35	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Unione	42		
TAC	42		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	875	TAC analitico	
Francia	1 751		
Regno Unito	625		
Unione	3 251		
TAC	3 251		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	29 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	313 ⁽¹⁾		
Regno Unito	490 ⁽¹⁾		
Unione	832		
TAC	832		

(1)

In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi del 5% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	574	TAC analitico	
Francia	58		

Irlanda	29
Regno Unito	259
Unione	920

TAC 920

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIh, VIIj e VIIIk (SOL/7HJK.)
---------	--------------------------------	-------	------------------------------------

Belgio	27	TAC analitico
Francia	54	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Irlanda	144	
Paesi Bassi	43	
Regno Unito	54	
Unione	322	

TAC 322

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
---------	--------------------------------	-------	-----------------------------

Belgio	pm	TAC analitico
Spagna	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	

TAC pm

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona C (SOO/8CDE34)
---------	-------------------------------	-------	---

Spagna	403	TAC precauzionale
Portogallo	669	
Unione	1 072	
	0	

TAC 1 072

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
---------	---	-------	--------------------

Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	pm ⁽¹⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾	

Unione pm

TAC pm

(1) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5% del co

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
	<i>Sprattus sprattus</i>		
Belgio	pm ⁽²⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	pm ⁽²⁾		
Germania	pm ⁽²⁾		
Francia	pm ⁽²⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽²⁾		
Svezia	pm ^{(1) (2)}		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
Unione	pm		
Norvegia	pm		

TAC pm

(1) Inclusi i cicereelli.

(2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (

Specie:	Spratto	Zona:	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
	<i>Sprattus sprattus</i>		
Belgio	26	TAC precauzionale	
Danimarca	1 674		
Germania	26		
Francia	361		
Paesi Bassi	361		
Regno Unito	2 702		
Unione	5 150		
TAC	5 150		

Specie:	Spinarolo/gattuccio	Zona:	Acque UE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
	<i>Squalus acanthias</i>		
Danimarca	0	TAC analitico	
Svezia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC 0

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

(1)

Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

(1)

Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie:	Suro/sugarello e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	pm ⁽³⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	pm ⁽³⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾⁽³⁾		

Spagna	pm (3)
Francia	pm (1) (3)
Irlanda	pm (3)
Paesi Bassi	pm (1) (3)
Portogallo	pm (3)
Svezia	pm (3)
Regno Unito	pm (1) (3)
Unione	pm
Norvegia	pm (2)

TAC pm

- (1) Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VIIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
- (2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C).
- (3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al (OTH/*4BC7D).

Specie:	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Zona:	acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIIe-k, VIIIe; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2 A-14)

Danimarca	9 411 (1) (3)	TAC analitico
Germania	7 343 (1) (2) (3)	
Spagna	10 016 (3)	
Francia	3 780 (1) (2) (3)	
Irlanda	24 457 (1) (3)	
Paesi Bassi	29 463 (1) (2) (3)	
Portogallo	965 (3)	
Svezia	675 (1) (3)	
Regno Unito	8 856 (1) (2) (3)	
Unione	94 966	

TAC 94 966

- (1) Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque UE delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014 può essere imputato al contingente relativo alle acque (JAX/*4BC7D).
- (2) Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIIId (JAX/*07D).
- (3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al (OTH/*2A-14).

Specie:	Suri/sugarelli	Zona:	VIII c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Spagna	13 470	(1) (2)	TAC analitico
Francia	233	(1)	
Portogallo	1 331	(1) (2)	
Unione	15 034		

TAC 15 034

(1) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98[1], fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(2) Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09).

[1]Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	IX (JAX/09.)
---------	---	-------	-----------------

Spagna	9 055	(1) (2)	TAC analitico
Portogallo	25 945	(1) (2)	
Unione	35 000		

TAC 35 000

(1) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale qu sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(2) Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	X; acque UE della zona COPACE(1) (JAX/X34PRT)
---------	---	-------	--

Portogallo	da fissare	(2) (3)	TAC precauzionale
Unione	da fissare	(4)	

TAC da fissare (4)

(1) Acque circostanti le isole Azzorre.

(2) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale qu sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(3) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE della zona COPACE(1) (JAX/341PRT)
---------	---	-------	---

Portogallo	da fissare	(2) (3)	TAC precauzionale
Unione	da fissare	(4)	

TAC da fissare (4)

(1) Acque circostanti Madera.

(2) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale qu

sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

- (3) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
 (4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE della zona COPACE(1) (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare	(2)	TAC precauzionale
Unione	da fissare	(3)	
TAC	da fissare	(3)	
(1)	Acque circostanti le isole Canarie.		
(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.		
(3)	Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.		

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	pm	(1)	TAC analitico
Germania	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	(1)	
Norvegia	pm		
TAC	Non pertinente		
(1)	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente.		
(2)	Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.		

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	pm		TAC analitico
Regno Unito	pm		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	pm	(1)(2)	TAC precauzionale
Unione	pm		

TAC

Non
pertinente

- (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (2) Condizione speciale: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N).

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
---------	--------------	-------	--

Unione Non
pertinente TAC precauzionale

Norvegia pm ⁽¹⁾

TAC

Non
pertinente

- (1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
---------	--------------	-------	--

Belgio pm TAC precauzionale

Danimarca pm

Germania pm

Francia pm

Paesi Bassi pm

Svezia Non ⁽¹⁾
pertinente

Regno Unito pm

Unione pm ⁽²⁾

TAC

Non
pertinente

- (1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
- (2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' (OTH/2A46AN)
---------	--------------	-------	---

Unione Non
pertinente TAC precauzionale

Norvegia pm ^{(1) (2)}

TAC

Non
pertinente

- (1) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
 - (2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
-

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Grancevola artica <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PCR/N1GRN.)
Irlanda	pm	TAC analitico.	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	pm ⁽¹⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Polonia	pm ⁽¹⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Finlandia	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Norvegia	pm ⁽²⁾		

TAC pm

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
---------	---	-------	---

Germania	pm	TAC analitico.
Grecia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	pm	
Francia	pm	
Portogallo	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC Non
pertinente

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
---------	---	-------	--

Germania	pm	^{(1) (2) (3)}	TAC analitico.
Regno Unito	pm	^{(1) (2) (3)}	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	^{(1) (2) (3)}	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	pm		

TAC Non
pertinente

- (1) La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata dalle seguenti coordinate:
- 64°40' N 37°30' O
 - 64°40' N 36°30' O
 - 64°15' N 36°30' O
 - 64°15' N 37°30' O
- (2) Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:
- con reti da traino dal 1° luglio al 31 dicembre 2014;
 - con palangari dal 1° aprile al 31 dicembre 2014.
- (3) Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100% e con sistema VMS di controllo dei pescherecci. Non oltre l'80% del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:
- Delimitazione della zona**
- Groenlandia orientale (COD/N65E44) A nord di 65° N e ad est di 44° O
 - Groenlandia orientale (COD/645E44) Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O
 - Groenlandia orientale (COD/624E44) Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O
 - Groenlandia orientale (COD/S62E44) A sud di 62° N e ad est di 44° O
 - Groenlandia occidentale (COD/S62W44) A sud di 62° N e ad ovest di 44° O
 - Groenlandia occidentale (COD/N62W44) A nord di 62° N e ad ovest di 44° O

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
---------	---	-------	------------------------

Germania	pm	⁽³⁾	TAC analitico.
----------	----	----------------	----------------

Spagna	pm	⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	pm	⁽³⁾	
Portogallo	pm	⁽³⁾	
Regno Unito	pm	⁽³⁾	
Altri Stati membri	pm	⁽¹⁾⁽³⁾	
Unione	pm	⁽²⁾	

TAC Non pertinente

- (1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
- (2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
- (3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05-F.) per l'eglefino
---------	---	-------	--

Germania	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
---------	--	-------	---

Portogallo	pm	TAC analitico.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	pm	⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

- (1) Da pescare con palangari (HAL/*514GN).

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)
---------	--	-------	--

Unione	pm	TAC analitico.
Norvegia	pm	⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non
pertinente
(1) Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).

Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Unione pm ⁽¹⁾ TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non
pertinente ⁽²⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514GRN) e *Macrourus berglax* (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G).

pm

Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
---------	-------------------------------------	-------	--

Unione pm ⁽¹⁾ TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non
pertinente ⁽²⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G).

pm

Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	I Ib (CAP/02B.)
---------	-------------------------------------	-------	--------------------

Unione pm TAC analitico.

TAC pm

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Danimarca pm TAC analitico.

Regno Unito pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania pm

Tutti gli Stati pm ⁽¹⁾

membri

Unione pm ⁽²⁾

TAC Non
pertinente

(1) Gli Stati membri possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".

(2) Da pescare dal 1° gennaio al 30 aprile 2014. Se entro il 15 aprile 2014 il livello di cattura raggiunge il 70% di questo contingente iniziale dell'Unione, al contingente dell'Unione è automaticamente aggiunto il quantitativo supplementare specificato di seguito, da pescare nello stesso periodo. Il contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione.

pm

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
---------	---	-------	---

Germania	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC Non
pertinente

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
---------	---	-------	--

Danimarca	pm	TAC analitico.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) TAC fissato conformemente alle consultazioni tra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva e molva dypterygia</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (LIN/05B-F.) per la molva; (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
---------	--	-------	--

Germania	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC pm

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
---------	--	-------	---

Danimarca	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	pm	

TAC Non
pertinente

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
---------	--	-------	--

Danimarca	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non
pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
---------	--	-------	---

Germania	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC Non
pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
---------	--	-------	--

Unione	pm	TAC analitico.
--------	----	----------------

TAC Non
pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
---------	--	-------	---

Belgio	pm	TAC analitico.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
---------	--	-------	---

Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico.
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
---------	--	-------	--

Unione	pm	TAC precauzionale.
--------	----	--------------------

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
---------	--	-------	--

Germania	pm	TAC analitico.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Da pescare a sud di 68° N.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
---------	--	-------	---

Germania	pm	TAC analitico.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	pm	

TAC Non pertinente

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
---------	---	-------	---

Estonia	pm	TAC analitico.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Lettonia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Polonia	pm	
Portogallo	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC pm

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
---------	---	-------	---

Estonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Lettonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Polonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portogallo	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	

Unione pm ^{(1) (2)}

TAC pm ^{(1) (2)}

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

1. 64°45' 28°30'
2. 62°50' 25°45'
3. 61°55' 26°45'
4. 61°00' 26°30'
5. 59°00' 30°00'
6. 59°00' 34°00'
7. 61°30' 34°00'
8. 62°50' 36°00'
9. 64°45' 28°30'

(2) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2014.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Spagna	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		

TAC Non
pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente ^{(1) (2)}	TAC analitico.	

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretario della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
---------	---	-------	---

Germania	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico.
Francia	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Norvegia	pm	⁽³⁾	

TAC Non pertinente

(1) Può essere pescato solo con reti da traino.

(2) Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, possono essere prelevati unicamente dal 10 maggio 2014 come scorfani pelagici di acque profonde e unicamente nella zona ("NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

1. 64°45' 28°30'
2. 62°50' 25°45'
3. 61°55' 26°45'
4. 61°00' 26°30'
5. 59°00' 30°00'
6. 59°00' 34°00'
7. 61°30' 34°00'
8. 62°50' 36°00'
9. 64°45' 28°30'

(3) Da pescare unicamente nella NEAFC box definita nella nota 2 (RED/*5-14N).

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)
---------	--	-------	---

Germania	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico.
Francia	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾	

TAC Non pertinente

(1) Può essere pescato solo con reti da traino.

(2) Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14D). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, possono essere prelevati unicamente dal 10 maggio 2014 come scorfani pelagici di acque profonde e unicamente nella zona ("NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

1. 64°45' 28°30'
2. 62°50' 25°45'
3. 61°55' 26°45'
4. 61°00' 26°30'
5. 59°00' 30°00'

6. 59°00' 34°00'

7. 61°30' 34°00'

8. 62°50' 36°00'

9. 64°45' 28°30'

Specie:	Scorfani	Zona:	Va (acque islandesi)
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/05A-IS)
Belgio	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).		
(2)	Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2014.		

Specie:	Scorfani	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer)
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Altre specie:	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II
			(OTH/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Altre specie:	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer)
	⁽¹⁾		

(OTH/05B-F.)

Germania	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC Non
pertinente

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
---------	-----------------	-------	---

Germania	pm	TAC analitico.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC Non
pertinente

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007[1].		
	<i>[1] Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).</i>		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4%, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	161	TAC analitico.	
Germania	676	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	161	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	161		
Polonia	551		
Spagna	2 078		
Francia	290		
Portogallo	2 850		
Regno Unito	1 353		
Unione	8 281		
TAC	14 521		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.		

Specie:	Passera canadese <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.		

Specie:	Passera canadese <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.		

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Lettonia	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	227 ⁽¹⁾		
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾		

TAC 34 000

(1) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014.

(2) Quota spettante all'Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

611

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
---------	--------------------------------------	-------	---------------------------

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 17 000

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
---------	-------------------------------------	-------	-------------------------

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 0 ⁽¹⁾

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L(1) (PRA/N3L.)
---------	--	-------	--------------------------

Estonia 48

TAC analitico.

Lettonia 48

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania 48

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia 48

Spagna 38

Portogallo 10

Unione 240

TAC 4 300

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46 ° 40' 0

2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M(1) (PRA/*N3M.)
---------	--	-------	---------------------------

TAC Non pertinente ⁽²⁾⁽³⁾ TAC analitico.

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45 ° 00' 0
2	47° 30' 0	44 ° 15' 0
3	46° 55' 0	44 ° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46 ° 35' 0	45 ° 40' 0
6	47 ° 30' 0	45 ° 40' 0
7	47 ° 55' 0	45 ° 00' 0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

(3) Non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
---------	--	-------	----------------------------

Estonia	310	TAC analitico.
Germania	317	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	43	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	22	
Spagna	4 243	
Portogallo	1 774	
Unione	6 709	
TAC	11 442	

Specie: Razza <i>Rajidae</i>	Zona: NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
---------------------------------	---------------------------------

Estonia	283	TAC analitico.
Lituania	62	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	3 403	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	660	
Unione	4 408	
TAC	7 000	

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
--	-------------------------------

Estonia	346	TAC analitico.
Germania	238	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	346	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	346	
Unione	1 276	
TAC	7 000	

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3M (RED/N3M.)
--	-----------------------------

Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Germania	513 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	1 571 ⁽¹⁾	

Spagna	233	⁽¹⁾
Portogallo	2 354	⁽¹⁾
Unione	7 813	⁽¹⁾

TAC 6 500 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1° luglio 2014 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio:

3 250

Una volta esaurito il TAC o il quantitativo massimo intermedio, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico.	
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	20 000		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0	⁽¹⁾	TAC analitico.
Lituania	0	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	0	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	0	⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Musdea americana <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico.	
Portogallo	333	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	588	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	1 000		

⁽¹⁾ Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna 509

Portogallo 667

Unione 1 176

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	pm ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	TAC analitico.	
Grecia	pm ⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾		
Croazia	pm		
Italia	pm ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾		
Malta	pm ⁽⁴⁾⁽⁶⁾		
Portogallo	pm ⁽⁶⁾		
Altri Stati membri	pm ⁽¹⁾⁽⁶⁾		
Unione	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾		

TAC

pm

- (1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
- (2) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
- | | |
|---------|----|
| Spagna | pm |
| Francia | pm |
| Unione | pm |
- (3) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
- | | |
|---------|----|
| Francia | pm |
| Unione | pm |
- (4) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
- | | |
|---------|----|
| Spagna | pm |
| Francia | pm |
| Italia | pm |
| Cipro | pm |
| Malta | pm |
| Unione | pm |
- (5) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
- | | |
|--------|----|
| Italia | pm |
| Unione | pm |
- (6) In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell'Atlantico

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	pm ⁽²⁾	TAC analitico.	
Portogallo	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Altri Stati membri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.		
-2	Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Portogallo	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	pm		
(1)	Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).		

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm ⁽²⁾	TAC analitico.	
Spagna	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
Portogallo	pm ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007[1], il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a:		
	pm		
	[1]	<i>Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).</i>	
(2)	Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:		
	Stato	Numero massimo di navi	

membro

Irlanda pm
Spagna pm
Francia pm
Regno Unito pm
Portogallo pm

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	pm	TAC analitico.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	pm ⁽²⁾	TAC analitico.	
Francia	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		

Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	pm ⁽²⁾	TAC analitico.	
Portogallo	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Unione

pm ⁽²⁾

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus</i> <i>gunnari</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	pm	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champocephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
---------	---	---

TAC pm TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
---------	--	---

⁽¹⁾ TAC analitico.
TAC pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
---------	--	--

⁽¹⁾ TAC analitico.
TAC pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
---------	---	---

⁽¹⁾ TAC analitico.
TAC pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O pm
a 43°30' O – da 52°30' S a 56° S
(TOP/*F483A)

Zona di gestione B: da 43°30' O pm
a 40° O – da 52°30' S a 56° S
(TOP/*F483B)

Zona di gestione C: da 40° O pm
a 33°30' O – da 52°30' S a 56° S
(TOP/*F483C)

⁽¹⁾ TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2014 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014.

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
TAC	⁽¹⁾ pm	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20'S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O.

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico meridionale (TOP/F484S.)
---------	--	--

	(1)	TAC analitico.
TAC	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20' S e 60°00' S e dalle longitudini 24°30' O e 29°00' O.	

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
---------	---	--

	(1)	TAC analitico.
TAC	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.	

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
---------	---	----------------------------

		TAC analitico.
TAC	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.)	pm
Divisione 48.2 (KRI/*F482.)	pm
Divisione 48.3 (KRI/*F483.)	pm
Divisione 48.4 (KRI/*F484.)	pm

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
---------	---	--

TAC	pm	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	----	--

Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)	pm
Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)	pm

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
---------	---	--

TAC	pm	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	----	--

Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W)	pm
Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E)	pm

Specie:	Nototenia <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
---------	--	---

TAC	(1) pm	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-----------	--

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
---------	--	---

TAC	(1) pm	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-----------	--

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
---------	--	--

TAC	pm (1)	TAC analitico.
-----	--------	----------------

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
---------	-------------------------------------	--

⁽¹⁾ TAC analitico.
TAC pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
---------	---------------------------------------	---

⁽¹⁾ TAC analitico.
TAC pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi <i>Paralomis spp.</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
---------	----------------------------------	---

TAC pm TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (SIG/F483.)
---------	--	---

⁽¹⁾ TAC analitico.
TAC pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
---------	----------------------------	--

⁽¹⁾ TAC analitico.
TAC pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie:	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
---------	---------------	--

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
---------	-----------------------------	----------------------------

TAC precauzionale.
TAC pm

Specie:	Granchio rosso di fondale <i>Chaceon spp.</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
---------	--	--

TAC precauzionale.
TAC pm

- ⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
 - a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
 - a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
 - a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchio rosso di fondale <i>Chaceon spp.</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
---------	--	---

TAC precauzionale.
TAC pm

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
---------	---	----------------------------

TAC	pm	TAC precauzionale.
-----	----	--------------------

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------	--	--

TAC	pm	TAC precauzionale.
-----	----	--------------------

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
---------	--	---

TAC	pm	TAC precauzionale.
-----	----	--------------------

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
	pm ⁽¹⁾	TAC analitico.
Unione		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	pm	
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	pm	TAC precauzionale.	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	pm	TAC analitico.	
Paesi Bassi	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE UE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2014 la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3. AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2014, vale a dire dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003¹ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. GESTIONE

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

¹ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (*Fisheries Data Exchange System*) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

a) Kattegat:

Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
TR1	197 929	4 212	16 610
TR2	644 033	4 192	262 005
TR3	441 872	0	490
BT1	0	0	0
BT2	0	0	0
GN	115 456	26 534	13 102
GT	22 645	0	22 060
LL	1 100	0	25 339

b) Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
TR2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
TR3	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
BT1	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
BT2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
GN	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
GT	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
LL	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

c) Divisione CIEM VIIa:

Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
TR1	0	38 554	26 831	0	271 674
TR2	8 133	595	380 519	0	870 590
TR3	0	0	1 422	0	0
BT1	0	0	0	0	0
BT2	843 782	0	514 584	200 000	111 693
GN	0	471	18 255	0	5 970
GT	0	0	0	0	158
LL	0	0	0	0	70 614

d) Divisione CIEM VIa e acque UE della divisione CIEM Vb:

Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
TR1	0	7 456	0	845 826	343 056	826 618
TR2	0	0	0	34 926	14 371	2 972 845
TR3	0	0	0	0	273	16 027
BT1	0	0	0	0	0	117 544
BT2	0	0	0	0	3 801	4 626
GN	0	35 442	13 836	302 917	5 697	213 454
GT	0	0	0	0	1 953	145
LL	0	0	1 402 142	184 354	4 250	630 040

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

Capo I Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) “gruppo di attrezzi”, il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

- ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) “attrezzo regolamentato”, una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) “zona”, le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) “periodo di gestione 2014”, il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;
- e) “condizioni speciali”, le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2014, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

Capo III

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

5.1. Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

- b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2014, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.
 - 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
 - 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I
 Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona
 per raggruppamento di attrezzi

Condizioni speciali	Attezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	127
		FR	121
		PT	126
6.1.a) e 6.1.b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

7. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2010 e 2011 con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.
8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2015 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006¹ o al regolamento (CE) n. 744/2008². Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

¹ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2014, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014.
9. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008¹ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

¹ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV Gestione

10. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. PERIODI DI GESTIONE

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2010 e 2011, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
13. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

14. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

16. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe \geq 32mm GN = reti da imbocco \geq 60 mm LL = palangari di fondo
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	(9)
				(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 ²
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo

¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

² Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare “- numero di giorni trasferiti” e per i giorni ricevuti “+ numero di giorni trasferiti”

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

Capo I Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2014 indica il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
 - a) nel periodo di gestione 2014 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

- b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
- c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2014 e il 31 gennaio 2015, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2014.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall'applicazione del presente allegato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) “gruppo di attrezzi”, il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e
 - ii) reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) “attrezzo regolamentato”, una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) “zona”, la divisione CIEM VIIe;
- d) “periodo di gestione 2014”, il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi UE battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

Capo II Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1 Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2013, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi UE

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona
per categoria di attrezzi regolamentati

Atrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	BE	164
	FR	175
	UK	207
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	BE	164
	FR	178
	UK	164

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione 2014 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

- 7.7. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività di pesca assegnato dalla Commissione per il periodo di gestione 2013 è incluso nel numero massimo di giorni per Stato membro indicato nella tabella I ed è attribuito ai gruppi di attrezzi figuranti nella tabella medesima; tali giorni aggiuntivi sono soggetti all'adeguamento dei massimali di giorni in mare risultante dal presente regolamento per il periodo di gestione 2014.
- 7.8. In deroga ai punti da 7.1 a 7.5, la Commissione può eccezionalmente assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2014 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2013, a condizione che non siano già state incluse in una domanda di giorni aggiuntivi nel corso di tale periodo.
8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

12. **TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13. **RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

15. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁴¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

⁴¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁴¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare “- numero di giorni trasferiti” e per i giorni ricevuti “+ numero di giorni trasferiti”


ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicereello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicereello	Riquadri statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

Allegato IID, appendice 1
Zone di gestione del ciccerello





Bruxelles, 30.10.2013
COM(2013) 753 final

ALLEGATI

da 3 a 8

della

proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI UE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N	pm	pm	pm
	Specie demersali, a nord di 62°00' N	pm	pm	pm
	Sgombro	Non pertinente	Non pertinente	pm ¹
	Specie industriali, a sud di 62°00' N	pm	pm	pm

¹ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT¹

1. Numero massimo di navi UE (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	pm
Francia	pm
Unione	pm

2. Numero massimo di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	pm
Francia	pm
Italia	pm
Cipro	pm
Malta	pm
Unione	pm

3. Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	pm
Italia	pm
Unione	pm

¹ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ¹						
	Cipro	Grecia ²	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ³
Pescherecci con reti da circuizione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con palangari	pm ⁴	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze e canne	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze a mano	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci da traino	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Altri pescherecci artigianali ⁵	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

¹ I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

² È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

³ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁴ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁵ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

	Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con palangari	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Tonniere con lenze e canne	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze a mano	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci da traino	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Altri pescherecci artigianali	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	pm
Italia	pm
Portogallo	pm ¹

¹ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	pm	pm
Italia	pm	pm
Grecia	pm	pm
Cipro	pm	pm
Croazia	pm	pm
Malta	pm	pm

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	pm
Italia	pm
Grecia	pm
Cipro	pm
Croazia	pm
Malta	pm

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁵⁰	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2014

⁵⁰ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20' E ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.6. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4. ⁽¹⁾⁽²⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
Tutte le specie tranne <i>Champocephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2014
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20' S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
<p>(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.</p> <p>(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).</p>		

PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI
PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
NEL 2013/2014

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	<i>Dissostichus</i> spp. limiti di cattura (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) ⁽¹⁾		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie:
58.4.1.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014	SSRU A, B, D e F: pm SSRU C: pm SSRU E: pm SSRU G: pm ⁽²⁾ SSRU H: pm ⁽²⁾	Totale pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm
58.4.2.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014	SSRU A, B, C e D: pm SSRU E: pm	Totale pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm
58.4.3a.	Tutta la divisione	Dal 1° maggio al 31 agosto 2014		Totale pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2013 al 31 agosto 2014	SSRU A, D, E, F e M: pm SSRU B, C e G: pm SSRU H, I e K: pm SSRU J e L: pm	Totale pm	pm SSRU A, D, E, F e M: pm SSRU B, C e G: pm SSRU H, I e K: pm SSRU J e L: pm	pm SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70	pm SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	<i>Dissostichus</i> spp. limiti di cattura (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) ⁽¹⁾		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie:
88.2.	A sud di 65° S	Dal 1° dicembre 2013 al 31 agosto 2014	SSRU A, B e I: pm SSRU C, D, E, F e G: pm SSRU H: pm	Totale pm	pm SSRU A, B e I: pm SSRU C, D, E, F e G: pm SSRU H: pm	pm SSRU A, B e I: pm SSRU C, D, E, F e G: pm SSRU H: pm	pm SSRU A, B e I: pm SSRU C, D, E, F e G: pm SSRU H: pm

⁽¹⁾ Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

- razze: 5% del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure pm t, se tale quantitativo è maggiore;
- *Macrourus* spp.: 16% del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure pm t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;
- altre specie: pm t per SSRU.

⁽²⁾ Limite di cattura per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 2013/2014.

Allegato V, parte B, appendice

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small Scale Research Units - SSRU*)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30' E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

Regione	SSRU	Confine
58.4.2	A	Da 62 ° S 30 ° E verso est fino a 40 ° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30 ° E, verso nord fino a 62 ° S.
	B	Da 62 ° S 40 ° E verso est fino a 50 ° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40 ° E, verso nord fino a 62 ° S.
	C	Da 62 ° S 50 ° E verso est fino a 60 ° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50 ° E, verso nord fino a 62 ° S.
	D	Da 62 ° S 60 ° E verso est fino a 70 ° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60 ° E, verso nord fino a 62 ° S.
	E	Da 62 ° S 70 ° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73°10' E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

Regione	SSRU	Confine
58.6	A	Da 45 ° S 40° E verso est fino a 44 ° E, verso sud fino a 48 ° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45 ° S.
	B	Da 45 ° S 44 ° E verso est fino a 48 ° E, verso sud fino a 48 ° S, verso ovest fino a 44 ° E, verso nord fino a 45 ° S.
	C	Da 45 ° S 48 ° E verso est fino a 51 ° E, verso sud fino a 48 ° S, verso ovest fino a 48 ° E, verso nord fino a 45 ° S.
	D	Da 45 ° S 51 ° E verso est fino a 54 ° E, verso sud fino a 48 ° S, verso ovest fino a 51 ° E, verso nord fino a 45 ° S.
58.7	A	Da 45 ° S 37 ° E verso est fino a 40 ° E, verso sud fino a 48 ° S, verso ovest fino a 37 ° E, verso nord fino a 45 ° S.
88.1	A	Da 60 ° S 150 ° E verso est fino a 170 ° E, verso sud fino a 65 ° S, verso ovest fino a 150 ° E, verso nord fino a 60 ° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65 ° S 150 ° E verso est fino a 160 ° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150 ° E, verso nord fino a 65 ° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68°30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30' S.
	G	Da 66°40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40' S.
	H	Da 70°50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50' S.
	I	Da 70° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

Regione	SSRU	Confine
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70°50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50' S.
	D	Da 70°50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50' S.
	E	Da 70°50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50' S.
	F	Da 70°50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50' S.
	G	Da 70°50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE
ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (in tonnellate):

Tecnica di pesca:	Rete da traino convenzionale
	Sistema di pesca continua
	Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
	Altri metodi approvati: precisare

Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato⁵¹:

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione⁵²:

Tipo di prodotto	% delle catture	Coefficiente di conversione ⁵³

⁵¹ A partire dalla campagna di pesca 2013/2014, sulla base della tabella riportata nel formulario C1, la notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato, comprese le informazioni e, se possibile, i dati per stimare l'incertezza associata al peso vivo comunicato dalle navi o per comprendere la variabilità sottostante nelle costanti utilizzate per effettuare tali stime e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. I membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che non siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

⁵² Informazione da trasmettere per quanto possibile.

⁵³ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
48.1												
48.2												
48.3												
48.4												
48.5												
48.6												
58.4.1												
58.4.2												
88.1												
88.2												
88.3												

Sottozona/Divisione

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

PARTE D
CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia.

Parte della rete	Lunghezza (m)	Apertura di maglia (mm)
1a parte della rete		
2a parte della rete		
3a parte della rete		
...		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple⁵⁴: Sì No

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in percentuale)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100%

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini⁵⁵: Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi e i modelli di pesca:

⁵⁴ In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:
⁵⁵ In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	22	33 604
Portogallo	5	1 627
Unione	49	96 595

2. Numero massimo di navi dell'UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41	5 382
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	25 297

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.
-

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	pm
Unione	pm

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N	pm	pm
Venezuela ¹	Lutiani (acque della Guiana francese)	pm	pm

¹ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere allegata alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.